

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Roma, 6 maggio 2013

DOSSIER SPETTACOLO 2013

L'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (A.G.I.S.) è ente esponentiale degli interessi diffusi e collettivi di cui è portatore lo spettacolo in attuazione dell'art.9 della Costituzione, agendo in rappresentanza delle attività cinematografiche e dello spettacolo dal vivo in pubblica sala.

Nella fase preelettorale l'Agis, ricevendone convinta e non strumentale condivisione, ha sottoposto alle forze politiche un articolato documento sulle aspettative e le esigenze delle attività professionali dello spettacolo per supportarne l'imprenditorialità al servizio della loro funzione culturale e sociale, concordemente e più volte riconosciuta elemento fondante della coesione e dell'identità nazionale, anzitutto dal Presidente della Repubblica.

Al nuovo Governo proponiamo lo sviluppo articolato delle richieste elencate nel documento per gli auspicati e conseguenti provvedimenti legislativi da sottoporre al Parlamento, e che necessitano di un approccio di sistema coordinato tra diversi dicasteri per affrontare in modo non episodico la scrittura di nuove regole per i settori cinema, musica colta e popolare, teatro, danza, circhi e spettacoli viaggianti

onde secondarne l'imprenditorialità al servizio della funzione culturale e sociale assolta nei territori e dell'immagine del nostro Paese all'estero.

La dimensione, anche economica del settore spettacolo è data anche dalle tre mila imprese con oltre 200 mila addetti " riconosciute" dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite il Fondo Unico dello spettacolo, cui si aggiungono decine di migliaia di altri soggetti, molti dei quali per iniziativa e costituiti da giovani, che svolgono attività nei settori dello spettacolo e non hanno sinora avuto la possibilità di accedere ai contributi statuali

Le riforma richiede, con la previsione di adeguate risorse – iniziando con il reintegro di 21 milioni del Fondo Unico per lo Spettacolo 2013-, l'incentivazione di agevolazioni fiscali e la previsione di minori vincoli di accesso al sistema spettacolo, oltre che facilitare il riconoscimento di nuovi e giovani operatori debbono conferire maggior peso alla valutazione qualitativa del progetto di spettacolo in relazione alle funzioni assolve dal soggetto che lo promuove.

Al Governo ribadiamo le seguenti richieste il cui obiettivo è il riconoscimento della centralità della sala cinematografica e teatrale che, con la libera offerta di cultura e favorendo la libera partecipazione ed aggregazione del pubblico, assolve una importante funzione in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, innervando e continuativamente alimentando il tessuto culturale e sociale dei territori, contribuendo in maniera decisiva alla vivibilità dei centri urbani:

- a) leggi di principi per il cinema e lo spettacolo dal vivo – teatro, danza, musica nelle sue diverse espressioni, circhi, spettacolo viaggiante - che regolino i rapporti sulla materia tra i soggetti istituzionali della Repubblica, individuando con chiarezza le rispettive competenze anche in riferimento alle vicende della riforma del titolo V della Costituzione, aree di intervento, risorse disponibili a livello nazionale e territoriale
- b) riconoscimento della peculiarità del lavoro svolto nello spettacolo da oltre 200 mila impegnati con alta qualità professionale, con identificazione di una specifica normativa che superi le difficoltà provenienti dalla recente riforma del mercato del lavoro
- c) certezza e aumento del fondo unico dello spettacolo, e coordinamento di tutte le altre risorse a disposizione dello spettacolo
- d) la definizione di un patto Stato-regioni per la utilizzazione dei fondi strutturali europei 2014/2020 anche per la cultura
- e) un più deciso e aggressivo approccio alla prevenzione e alla repressione della pirateria audiovisiva e musicale in rete, attività illecite di dimensioni tali da mettere a repentaglio l'economia di più settori non adeguatamente percepita dalle istituzioni, e conseguentemente dalla società civile, nelle sue implicazioni anche culturali;
- f) la proroga delle attuali agevolazioni fiscali per il cinema e la loro innovativa previsione anche per lo spettacolo dal vivo, unitamente alla revisione di norme fiscali che aggravano sensibilmente la gestione delle imprese di spettacolo

- g) revisione della attuale normativa sul diritto d'autore
- h) attenzione e sostegno alla nuova imprenditoria giovanile ed alla formazione di quadri artistici, tecnici ed organizzativi

il Dossier Spettacolo si articola negli allegati documenti separati che, ratio materiae, formulano proposte per concretare tali richieste:

- 1) Azioni fiscali, interventi di sistema, SIAE***
- 2) Riforma del mercato del lavoro: azioni giuslavoristiche***
- 3) Adeguamento delle norme di sicurezza per lo spettacolo***
- 4) Disposizioni per gli organi societari delle istituzioni culturali***
- 5) le istituzioni dello spettacolo nell'elenco Istat delle Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato***

DOCUMENTO N.1

Azioni fiscali

A) Revisione delle rendite catastali ed IMU

Riduzione della base imponibile e/o dell'aliquota IMU per i cinema, i teatri e gli immobili adibiti all'esercizio di attività spettacolistiche e culturali in genere. Previsione, al pari della legislazione francese, di una diversa modalità di calcolo dell'imposta gravante sui suddetti immobili, mediante l'adozione di rendite catastali "rettificate" (adozione di diversi e specifici coefficienti catastali o applicazione di una percentuale di abbattimento forfettario ai coefficienti standard) o, nelle more della modifica dell'intero sistema catastale, ricorrendo ad aliquote d'imposta differenziate e ridotte per le imprese operanti nel settore. La previsione di diverse modalità di determinazione delle RC e/o della base imponibile e/o delle aliquote da applicare per le sale cinematografiche e per le aree dedicate alle attività spettacolistiche culturali in genere, trova una sua logica giustificazione nella "natura" e nel "ruolo portante" dell'economia della filiera audiovisiva e di sbocco naturale dei film di qualità. In quest'ottica, pertanto, si rende necessario un intervento volto all'alleggerimento dell'imposizione fiscale per avviare un processo di consolidamento e rilancio, di riproposizione di questo luogo di incontro e di riferimento sociale che conserva intatte le sue caratteristiche di centro di diffusione della cultura e di relazione interpersonale. In alternativa, ancorare la base imponibile al valore locativo catastale" (calcolato tenendo conto del carattere "monovalente" degli immobili) o al "reddito catastale delle singole proprietà", eventualmente diminuito di un abbattimento forfettario a titolo di spese in misura da definire e comunque non inferiore al 30%. Un'analisi comparata svolta, a campione, su diverse unità dislocate sul territorio nazionale ha, documentalmente, dimostrato che l'IMU, rispetto all'ICI, ha rappresentato per le imprese del settore un incremento che, partendo da un minimo del 154%

raggiunge punte del 198%. Se a ciò si aggiunge anche l'ulteriore effetto negativo connesso alla indeducibilità dell'imposta dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRES, l'onere effettivo si incrementa ulteriormente con conseguenze oltremodo vessatorie per i contribuenti. *Ad abundantiam* si segnala, infine, che le attuali modalità di determinazione della base imponibile (basata su valori immobiliari rivalutati senza alcun collegamento con i valori economici reali sottostanti) rappresentano una palese violazione dei principi di capacità contributiva ed uguaglianza costituzionalmente sanciti. I due fattori (modalità di determinazione della base imponibile ed indeducibilità dell'imposta dal reddito) in periodi, come l'attuale caratterizzato da valori di mercati decrescenti, darebbero luogo alla paradossale ed inaccettabile situazione di imposte che crescono in misura inversamente proporzionale alla manifestazione di capacità contributiva con una incidenza netta finale ulteriormente esasperata dall'effetto della indeducibilità dal reddito imponibile!

Con specifico riferimento ai "parchi di divertimento", infine, si segnala la necessità di apportare alle rendite catastali correttivi idonei per rendere i valori catastali più aderenti alla effettiva consistenza economica dei beni immobili e dell'attività svolta nei parchi di divertimento. A tal fine si rende necessaria l'adozione di "correttivi" che tengano conto della "stagionalità" di tali strutture e della presenza di ampie aree a verde che, evidentemente, incidono direttamente sulla redditività delle imprese visto che spesso superano le superfici destinate ad accogliere le attrazioni.

B) Revisione della Tares

Alla luce delle considerazioni svolte con riferimento alla TARSU in considerazione del ruolo delle sale cinematografiche, dei teatri, degli immobili e, in genere, degli "spazi" adibiti all'esercizio di attività spettacolistiche e culturali in genere, ivi comprese le attività dello "spettacolo viaggiante", si rende necessario ampliare il

novero delle esclusioni includendo, in aggiunta alle aree scoperte accessorie o di pertinenza di civili abitazioni e le aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, anche le aree “comuni” degli immobili adibiti ad attività spettacolistiche e culturali che, conseguentemente, verrebbero completamente escluse dall’ambito di applicazione della norma. In alternativa, prevedere una riduzione della superficie assoggettabile al tributo in misura pari, quanto meno al 50% della superficie catastale per tener conto degli spazi di tali immobili che, per definizione, non possono essere considerati produttivi di rifiuti. Mentre è assolutamente condivisibile la necessità di considerare in maniera integrale le aree degli immobili dedicate ai servizi di bar e ristorazione in genere, è altrettanto illogico ipotizzare di applicare astrattamente ed universalmente il criterio di “tassazione al metro”. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a tutti gli spazi comuni delle sale cinematografiche che, per ovvi ed intuibili motivi, non sono in grado di produrre alcuna tipologia di rifiuti.

Con specifico riferimento al settore dello “spettacolo viaggiante”, si fa presente che le delibere comunali che approvano le modalità di calcolo dei tributi o canoni locali corrisposti dalle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento (siano essi relativi alla Tosap, Cosap, Tarsu o Tia) sono in genere adeguati da decenni – attraverso coefficienti moltiplicatori o abbattimenti rispetto alle superfici effettivamente occupate – al fine di tener conto della “funzione sociale” che il legislatore ha inteso riconoscere allo spettacolo viaggiante (art. 1 legge 18 marzo 1968, n. 337).

Tali abbattimenti consentono inoltre alle attività di spettacolo viaggiante, la cui redditività non corrisponde esattamente alle superfici occupate, di sostenere costi adeguati. Un autoscontro può infatti raggiungere i 400 mq, mentre un banco del commercio su aree pubbliche occupa una superficie di pochi metri quadrati. E’ pertanto evidente che, qualora non siano disposti adeguati correttivi, le attività di

spettacolo viaggiante, temporanee o permanenti che siano, saranno messe nelle condizioni di non poter esercitare.

A conferma di quanto rappresentato, l'art. 7 comma 1) del protocollo d'intesa ANCI- ANESV recita *"In riconoscimento della funzione sociale svolta dalle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento l'ANCI e l'ANESV invitano le Amministrazioni comunali a valutare l'opportunità di deliberare sulle seguenti problematiche: ... b) gli importi dei tributi locali a carico delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento a titolo di corrispettivo per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, commisurati con tariffa giornaliera in caso di occupazioni di durata inferiore a 180 giorni e con tariffa annuale negli altri casi, adottando un coefficiente di riduzione delle superfici delle aree scoperte occupate"*.

La proposta formulata, pertanto, mira a considerare la necessità di prevedere l'adozione di un coefficiente moltiplicatore di 0,20 sugli importi annuali e temporanei delle attività di spettacolo viaggiante in forma itinerante o fissa, adottando inoltre un meccanismo che abbatta sostanzialmente i metri quadrati sui quali calcolare il tributo. Tali aggiustamenti, già previsti dalla citata legge n. 337\1968 e dal D.Lgs. 507/1993, hanno consentito al settore di continuare ad offrire una forma di sano e popolare divertimento. Il D. lgs. 507\93, all' art. 42, comma 5 (così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28.12.1993) prevede che "Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedenti 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq." Inoltre, l'art. 45 comma 5 del predetto decreto legislativo dispone che "Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con

installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.”

C) IVA

Gli esercenti cinematografici versano in una situazione di strutturale credito verso l'erario ai fini dell'IVA. Infatti, da un lato, la vendita dei biglietti per gli spettacoli cinematografici è soggetta all'aliquota ridotta del 10% (agevolazione introdotta allo scopo di favorire la diffusione degli spettacoli attraverso l'applicazione di una imposta ridotta sul prezzo dei biglietti); dall'altro lato, gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli stessi gestori delle sale scontano l'aliquota IVA ordinaria del 21%. Il principale costo aziendale è rappresentato dal canone di noleggio dei film che sfiora percentuali dell'ordine del 50 % degli incassi netti al botteghino a cui si sommano gli altri costi che anch'essi tutti scontano l'aliquota ordinaria del 21%. Di conseguenza si verifica che l'IVA a credito (21%) relativa agli acquisti effettuati dai gestori delle sale non trova capienza nell'IVA a debito (10%) derivante dalla vendita dei biglietti. Si determina una situazione di pesante cronico squilibrio finanziario sia per i grandi operatori che per i soggetti di piccole dimensioni con conseguente riduzione del cash-flow disponibile per gli investimenti e conseguente ripercussioni sull'utenza.

In via pregiudiziale la soluzione più efficace è rappresentata da una riduzione al 10 per cento dell'aliquota del noleggio delle opere cinematografiche per lo sfruttamento nelle sale, ripristinando l'originario n. 118 della tab. A, parte III, all. al DPR n. 633 del 1972.

In via alternativa, e senza intervenire sulla norma primaria, appare possibile:

- a) stabilire che – ai soli fini della compensazione dei crediti IVA - non trova applicazione per gli esercenti cinematografici il limite annuo di euro 516 mila.

- b) includere gli esercenti cinematografici tra i soggetti per i quali i rimborsi IVA sono eseguiti in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta ai sensi dell'art. 38-bis ult. comma del DPR n. 633/1972.

Ulteriori argomenti meritevoli di interesse sono:

c/1 Prevendita di biglietti abbonamento a data libera

Le imprese di spettacolo sono soggette all'obbligo di emissione dei titoli di accesso attraverso misuratori fiscali o sistemi di biglietteria automatizzata. Alcuni settori dello spettacolo maggiormente legati ai flussi turistici, come i parchi di divertimento, vivono la difficoltà di collaborare con i soggetti sul territorio (alberghi, stabilimenti balneari, esercizi commerciali, pubblici esercizi ecc.) per realizzare una rete di vendita di biglietti a data libera.

Prestampare migliaia di titoli di accesso fiscalizzati, nella forma di abbonamenti a data libera, per poi consegnarli a decine di soggetti diversi comporta problemi operativi difficilmente superabili. Tale procedura, infatti, crea difficoltà per gestire smarrimenti, furti ed annullamento dell'invenduto che, secondo l'Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 276/E 2007), devono essere effettuati entro i cinque giorni dal "primo" evento della stagione, e non dall'ultimo (come sarebbe logico, trattandosi di titolo a data libera, fruibile senza limitazioni nel periodo in cui si tengono gli spettacoli). In questo modo la normativa fiscale limita di fatto la prevendita di centinaia di migliaia di biglietti. I parchi di divertimento, ad esempio, sono visitati annualmente da oltre 12 milioni di utenti (dati SIAE 2010) e si stima che il numero degli ospiti potrebbe aumentare di oltre il 10%, se fosse possibile cedere biglietti attraverso i canali della GDO, delle imprese turistiche e di somministrazione. Tale limitazione, che in molti paesi europei, come l'Inghilterra, e negli Stati Uniti non esiste, è in genere motivata con la necessità di impedire la cessione di voucher non fiscalizzati, con la difficoltà di assoggettare tali corrispettivi alla disciplina fiscale dimenticandosi che il

settore dello spettacolo è soggetto anche agli accertamenti da parte degli uffici periferici della SIAE. In tale ottica, pertanto, si chiede di introdurre normativamente

- i. la possibilità di annullare i biglietti-abbonamento a data libera invenduti, entro i cinque giorni dall'ultimo evento fruibile, ovvero alla fine della stagione nel corso della quale tali titoli siano fruibili;
- ii. la previsione di dematerializzazione del biglietto, attraverso possibilità di riceverlo sui telefoni cellulari ed ogni altro dispositivo mobile.
- iii. la possibilità per le imprese di distribuire coupon non fiscalizzati, da sostituire all'atto della presentazione alla biglietteria dello spettacolo con titoli di accesso. In tal modo queste cessioni, ancorché avvenute precedentemente, verrebbero in ogni caso fiscalizzate all'atto della emissione del biglietto mediante il sistema di biglietteria automatizzata. Il titolare del sistema di biglietteria risponderebbe in tal modo dei proventi e della loro regolarizzazione ai fini fiscali, anche a prescindere dal contestuale incasso del corrispettivo.

c/2 Biglietti omaggio eccedenti il cinque per cento rispetto alla capienza dei locali

Le attività di spettacolo , ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR 633\1972, sono soggette al versamento dell'iva sui biglietti omaggio – ancorché non incassata - il cui numero ecceda il cinque per cento della capienza del luogo di spettacolo, a differenza di quelle organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale.

Tutti i soggetti iva possono fruire della speciale disciplina fiscale dei beni e servizi ceduti gratuitamente a clienti, fornitori e dipendenti, ovvero utilizzati nell'ambito del cosiddetto “autoconsumo”, senza un contingentamento in

termini di numero. L'impresario di spettacolo ha un vincolo che limita l'attività di promozione del prodotto e subisce il danno economico derivante dal versamento di IVA non incassata. Si pensi alla necessità di promuovere eventi che richiamino giornalisti, troupe televisive ed autorità locali, o di eventi promozionali o ad inviti, con ampia diffusione di titoli gratuiti: il danno economico è certamente rilevante. Si richiede, a tal proposito, che la disciplina dei titoli gratuiti sia armonizzata con quella delle società sportive ovvero che sia soggetta al regime dei beni e servizi gratuiti che grava su tutti i contribuenti IVA.

c/3 Indicazione del prezzo del biglietto anche quando è ceduto tramite fattura.

Il DM 13 luglio 2000, all'art. 3 comma 1 lett. F), impone che sui biglietti sia indicato il prezzo. Nel caso in cui grandi imprese cedano con fattura i titoli di accesso (eventualmente a condizioni di favore, ad esempio per una promozione nella Grande Distribuzione organizzata) sono costretti ad indicare il prezzo, ovviamente inferiore a quello praticato alle casse, svelando così il valore del prodotto agli occhi del consumatore che lo riceve. Si richiede che le cessioni con fattura riportino, al limite, gli estremi della fattura e non il prezzo unitario.

D) Imposte dirette

= Abolizione della ritenuta d'acconto del 4 per cento (Articolo 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sui contributi erogati dagli enti pubblici a favore di imprese ed enti non commerciali.

= Estensione del regime di esenzione fiscale dall'IRES attualmente previsto per le fondazioni lirico sinfoniche (Articolo 25, comma 5 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367) anche alle altre fondazioni ed associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica che operano nel mondo dello spettacolo che abbiano ottenuto i contributi a valere sul FUS e che non siano incorsi in nessuna delle cause di revoca o decadenza dei benefici ottenuti.

= Incentivi fiscali per lo spettacolo dal vivo. Riconoscimento alle imprese ed agli organismi dello spettacolo dal vivo, di un credito di imposta da calcolarsi sulla base degli incassi o sui costi/investimenti sostenuti in misura da definire.

= Ampliamento del limite di deducibilità sia dal reddito imponibile delle persone fisiche (dal due al cinque per cento del reddito complessivo dichiarato) sia dal reddito imponibile delle persone giuridiche (dal due al cinque per cento del reddito d'impresa dichiarato) delle erogazioni liberali in denaro.

= Deducibilità dell'IRAP, dell'IMU e dei tributi e delle imposte locali in genere, dalla base imponibile dell'IRES.

E) Interventi di sistema

FUS - CINEMA

Appare urgente una revisione dell'intera legislazione in materia cinematografica che oggi si basa ancora sull'originario impianto della legge 1213 del 1965, riveduto e integrato nel 1994 dalla legge 153, e nel 2004 dal decreto legislativo n.28 de, e relative disposizioni applicative di natura anche amministrativa.

E' necessario ridare congruità strutturale alle misure di intervento statale per l'esercizio cinematografico, attualmente insufficienti, all'interno delle sempre più ridotte disponibilità del FUS Cinema

Sostegno alla programmazione di qualità e sostegno alle strutture – come negli altri paesi europei – sono i due istituti tipici dell'intervento statale a favore delle sale.

Il primo, premi d'essai e schermi di qualità è minimo e polverizzato

Il secondo, credito alle sale si realizza con contributi sugli interessi, erogati a singhiozzo e contributi in conto capitale , fermi al 2009.

Il nuovo decreto a partire dal 2013 ridurrà l'entità stessa degli interventi.

Gli istituti stanno perdendo ogni funzione e finalità incentivante agli investimenti per mancanza di risorse certe e sufficienti.

Obiettivo è la ricostituzione di fondi FUS di entità tale da consentire una revisione e un ammodernamento delle modalità di intervento e di accesso.

DIGITALE

Nell'ultima e più difficile fase del completamento della digitalizzazione delle sale e prima del definitivo switch-off, si deve:

1. Superare in sede comunitaria l'attuale clausola "de minimis"
2. Ampliare e rendere omogenei gli interventi delle Regioni avendo anche riguardo alla generalizzata ammissibilità del cumulo degli interventi pubblici.

TAX-CREDIT

A dicembre 2013 scade la applicabilità del sistema di tax credit per la produzione e per la digitalizzazione delle sale istituito dalla legge finanziaria per il 2008. Nell'interesse di tutto il cinema italiano, va ripresa per tempo la richiesta della sua proroga o ancor meglio della sua stabilizzazione nel tempo.

CONSUMI ENERGETICI

Per la sopravvivenza e sviluppo dei luoghi spettacolo (cinema e teatri), anche ai fini del miglioramento dei servizi offerti agli spettatori, vitale può essere uno sgravio sui costi di fornitura di energia. Ciò può avvenire mediante l'applicazione di condizioni tariffarie di favore e mediante lo sgravio totale o parziale delle accise. Precedenti in altri settori si riscontrano nel D. Legge n. 35 del 14 marzo 2005 (art.11, c.11) che per determinate categorie di imprese introduce l'applicazione di condizioni tariffarie di favore per le forniture di energia elettrica. Altrettanto e ancor più pertinente

è la riconduzione delle attività di esercizio cinematografico e teatrale ai benefici previsti per la distribuzione commerciale ai fini del riconoscimento dell'aliquota ridotta delle accise relative al consumo di gas metano (beneficio introdotto con il decr. Legislativo 504 del 1995). Stante la natura dell'attività economica esercitata - tanto prevalente (proiezione o rappresentazione al pubblico), quanto accessoria (bar interno e altre attività commerciali per il pubblico) - è evidente il discrimine anche rispetto a settori consimili (attività alberghiere, attività di ristorazione, ecc.).

FONDO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SALE

Urgente ricostituzione del fondo per la ristrutturazione e l'adeguamento delle sale teatrali e musicali.

F) SIAE

Esigenze di carattere economico rendono urgente la definizione dei rapporti con la SIAE con riferimento, in particolare, al trattamento dei contributi erogati da Stato, Regioni, Enti locali ed enti pubblici in generale (con esclusione del F.U.S.) e delle sponsorizzazioni relativamente ai quali gli operatori del mondo dello spettacolo (i cui bilanci, già fortemente penalizzati dagli effetti nefasti della recessione del sistema economico mondiale, potrebbero essere ulteriormente appesantiti dall'incremento degli importi dovuti a titolo di compenso per diritto di autore) hanno più volte

chiesto il seguente trattamento:

- **Contributi:** tutti i contributi erogati all'attività da qualsiasi ente pubblico (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Economica Europea e gli Organismi sovranazionali) e da enti privati istituzionali, di qualsiasi natura essi siano a prescindere dalla finalità per cui sono stati erogati, non concorrono alla formazione della base imponibile rilevante ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore; per le singole manifestazioni gratuite, sul 50 per cento dell'importo netto erogato. Ai soli fini dei contributi si considerano gratuite anche le manifestazioni con biglietto di ingresso inferiore al 25 per cento del prezzo medio praticato su piazza e comunque non superiore a 5 euro, eccezion fatta per i biglietti emessi in occasione di spettacoli per ragazzi e per l'infanzia in genere.
- **Sponsorizzazioni:** relativamente ai proventi derivanti da sponsorizzazioni – intendendosi per tali "... quelli corrisposti all'organizzatore e/o al produttore a fronte di accordi che, indipendentemente dalla natura giuridica dell'atto, prevedano l'esposizione del marchio e/o il logo dello sponsor all'interno dell'area della manifestazione e/o sui materiali ad essa collegati (quali, ad esempio, locandine, biglietti, brochure etc.) contro una

prestazione in denaro e/o servizi” il tavolo intercategoriale dell’AGIS si era reso disponibile a valutare possibili forme di imposizione a fronte, però, del riconoscimento del trattamento richiesto per i contributi

DOCUMENTO N. 2

Azioni “giuslavoristiche”

La nozione di “lavoratori dello spettacolo” ricomprende tutti coloro che direttamente, mediamente o indirettamente forniscono il proprio contributo ad una rappresentazione artistica. Le prestazioni lavorative, siano esse di natura subordinata, parasubordinata ed autonoma, possono essere rese tanto nei confronti di una vera e propria impresa di spettacolo quanto nei confronti di un’attività di esercizio (es. teatri e cinema).

Come noto, la prestazione lavorativa resa dai lavoratori dello spettacolo è strettamente dipendente da eventi del tutto estranei al normale rischio di impresa poiché dovuti a fattori, generalmente, non programmabili.

Pensiamo solo al il gradimento del pubblico nei confronti di una nuova uscita cinematografica o di uno spettacolo teatrale, che possono determinare un’affluenza eccezionale per periodi determinati e ripetuti nel corso dell’anno, ovvero alla naturale circostanza che gli utenti, in alcuni periodi, prediligono la frequentazione di luoghi aperti e scelgono differenti tipologie di intrattenimento, con grave danno per gli esercenti che subiscono un costante crollo della domanda.

A ciò si aggiunga che la prestazione lavorativa di molte figure professionali è, per sua natura, frammentata e circoscritta nel corso della stessa giornata lavorativa, caratterizzandosi, in condizioni normali, per lunghi periodi di inattività ed attesa.



Le caratteristiche sopra indicate appaiono ancora più accentuate con riguardo alle attività propriamente artistiche, per natura aleatorie in quanto strettamente legate all'organizzazione di eventi e retribuite irregolarmente.

Ci si riferisce, in particolare, agli attori, tecnici, ballerini, professori d'orchestra e coristi scritturati dai teatri stabili pubblici e dalle compagnie professionali di prosa, per i quali la prestazione artistica costituisce l'oggetto della prestazione lavorativa, inscindibilmente legata alla stagione teatrale ed inserita all'interno di una singola rappresentazione o di una serie di rappresentazioni consecutive, predeterminate o meno.

La regolamentazione contrattuale dei lavoratori dello spettacolo in genere (e degli artisti in particolare) rappresenta, da sempre, un intrico per tutti coloro che tentano di svolgere attività di impresa in questo settore e coralmemente, proprio per la difficoltà di adattare le tipologie contrattuali previste dall'ordinamento con le peculiarità delle dinamiche del lavoro nello spettacolo, si auspica ormai da anni, l'intervento del legislatore per una regolamentazione specifica e organica che consenta di valorizzarne le potenzialità e tutelare le risorse.

La stessa prestazione artistica, atipica e intermittente, non esattamente inquadrabile nell'ambito delle prestazioni intellettuali né in quello delle prestazioni manuali, necessita di forme di inquadramento giuridico rispondenti alle esigenze del settore che non trovano riscontro nella recente riforma del mercato del lavoro, la quale, al contrario, introducendo nuovi

vincoli e formalismi, “ingessa” soprattutto le attività di spettacolo.



In particolare, gli istituti che necessitano di immediati interventi di adeguamento sono sinteticamente di seguito indicati.

Lavoro a termine

La disciplina della L 368 del 2001, come novellata dalla L. 92/2012, prevede che in caso di successione di contratti a termine deve essere rispettato l'intervallo minimo di 90 o 60 giorni qualora, rispettivamente, il contratto abbia una durata iniziale superiore o inferiore a 6 mesi, con esclusione delle attività stagionali e delle ipotesi specificatamente individuate dei contratti collettivi per i quali è ammessa la riduzione a 20 e 30 giorni. Se gli intervalli non vengono rispettati il contratto si trasforma in rapporto a tempo indeterminato.

La legge consente la prosecuzione di fatto nel rapporto, dietro pagamento di una maggiorazione retributiva, (20% per ogni giorno per ogni giorno successivo alla scadenza del contratto fino al decimo e 40% per ciascun giorno ulteriore) per la durata di 50 giorni e di 30 giorni, qualora rispettivamente il contratto abbia una durata iniziale superiore o inferiore a 6 mesi. Se il rapporto continua oltre i predetti termini si trasforma a tempo indeterminato.

La durata massima complessiva del rapporto comprensiva di proroghe e rinnovi non può superare i 36 mesi per lo svolgimento delle medesime mansioni. Se il rapporto

prosegue oltre il suddetto termine massimo, si trasforma a tempo indeterminato.

La rigida applicazione di tale disciplina non può che determinare il blocco di numerosissime attività artistiche che, a causa delle caratteristiche sopra individuate, richiedono prestazioni limitate nel tempo e che si susseguono a breve distanza, con evidenti drammatiche ripercussioni sull'occupazione.

Appare, allora, essenziale introdurre deroghe nel mondo dello spettacolo che consentano di prevedere:

- a) possibilità di poter stipulare contratti a termine in successione senza il rispetto dell'intervallo minimo tra un contratto e l'altro o, almeno, con previsioni di intervalli notevolmente ridotti rispetto a quelli legali anche con riguardo al rinvio operato alla contrattazione collettiva.
- b) Prosecuzione di fatto del rapporto oltre i termini previsti dalla legge (50 e 30 gg.) senza il pagamento della maggiorazione retributiva ovvero con prevedendo somme notevolmente inferiori rispetto alle percentuali previste dalla legge.
- c) Possibilità di superare per tutti lavoratori del settore il limite dei 36 mesi nello svolgimento della stessa prestazione presso lo stesso datore di lavoro.

Lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente (introdotto dall'art. 33 del D.lgs. 276/2003 abrogata dall'art. 1 comma 45 della L. 247/2007 e definitivamente reintrodotta dal D.L. 112/2008) è un contratto mediante il quale un lavoratore si rende

disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro. Durante il periodo di prestazione lavorativa il lavoratore è titolare di tutti i diritti riconosciuti agli altri dipendenti mentre nei periodi (cd. di attesa) in cui rimane a disposizione del datore di lavoro è sprovvisto di tutele salvo l'eventuale diritto all'indennità di reperibilità.

Anche per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 92/2012, il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:

1. Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo e saltuario secondo le esigenze individuate dai contatti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, ovvero i lavoro discontinui di cui al D.M. 23 ottobre 2004.
2. Con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.

In vero, tanto la disciplina legislativa, eccessivamente restrittiva e limitante, quanto una ingiustificata ostilità da sempre manifestata dalle Organizzazioni Sindacali, non hanno permesso di dare attuazione al rinvio contenuto nella legge, determinando uno scarso utilizzo di tale istituto.

Al contrario, il contratto intermittente può rappresentare uno strumento rilevante nel settore dello spettacolo, idoneo a creare occupazione nel rispetto dei suoi scopi e delle finalità,

e costituire il “vestito” giusto per le specifiche prestazioni di lavoro artistico.

Indispensabile, pertanto, è introdurre una disciplina legislativa che consenta di stipulare contratti di lavoro intermittente con i lavoratori di tutto il settore, senza limitazioni relative all'età o circoscriverne dalla previsione contenuta nell'elencazione dei lavoratori definiti discontinui dalla normativa sull'orario di lavoro in base alla previsione ministeriale (DM 23 ottobre 2004), ormai certamente obsoleta e non rispondente alle realtà produttive del settore.

Prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio

Per con riguardo ad attività lavorative di natura meramente occasionale, risulta opportuno eliminare ogni tipo di restrizione legata al tetto massimo dei compensi (attualmente della misura di 5.000 euro e 2.000 per le attività rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti) all'interno dello stesso anno solare entro cui poter stipulare contratti di lavoro accessorio nei riguardi dei committenti imprenditori dello spettacolo.

Tale strumento, infatti, è assai rilevante soprattutto nell'ambito dei pubblici spettacoli che necessitano, a vari fini, di maestranze per periodi limitati e circoscritti.

Titolare di partita IVA

Eliminare, con riguardo ai lavoratori dello spettacolo, la presunzione introdotta dall'art. 1 c. 26 L. 92/2012 secondo cui le prestazioni rese dal titolare di partita iva sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

1. la collaborazione ha una durata complessivamente superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare.
2. Il corrispettivo, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, costituisce più dell' 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare
3. Il collaboratore dispone di una postazione fissa presso una delle sedi del committente.

Non è infrequente, infatti, che nel settore dello spettacolo possono crearsi le situazioni contemplate dalla norma, soprattutto con riguardo ai n. 1 e 2 pur in assenza di qualunque finalità elusiva .

Occorre, pertanto, estendere anche con riferimento ai contratti stipulati con datori di lavoro dello spettacolo, le eccezioni già previste dalla legge nei casi in cui la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato, ovvero: a) connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività, b) svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. 3. ovvero con riferimento alle prestazioni lavorative

svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.

Associazione in partecipazione.

Eliminazione della previsione contenuta nell'art. 1 c. 28-31 , L. 92/2012, con riguardo al settore dello spettacolo, del numero massimo degli associati impegnati nella medesima attività (non superiore a tre) nonché la presunzione di subordinazione in essa contenuta, essendo il pericolo di abusi in questa materia infondato.

Sistema previdenziale e misure di sostegno al reddito

In merito alla tutela pensionistica dei lavoratori dello spettacolo si segnalano, in particolare, due tematiche particolarmente rilevanti e sentite:

1. La necessità di mantenere una correlazione adeguata tra l'età per l'accesso alla pensione e l'idoneità artistica che consiste nell'attitudine a rendere la prestazione entro adeguati livelli di professionalità e entro fisiologici limiti anagrafici.
2. Nuovi criteri per l'accesso al trattamento e, in particolare, riduzione del numero dei contributi necessari al conseguimento delle annualità assicurative per i lavoratori artistici e tecnici con rapporti di lavoro a tempo determinato che si caratterizzano per la discontinuità e per una modesta durata nel corso dell'anno solare.

Se si considerano, poi, alcuni dati eloquenti (al fine del 2011 il fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, a fronte

di oltre 290.000 lavoratori iscritti e che versano contributi pagando un'aliquota equiparata a quella dei lavoratori dipendenti degli altri settori, registrava solo 55.000 pensioni e che alla stessa data l'avanzo di amministrazione ammontava a circa 2,2 miliardi di euro e, secondo alcune previsioni, la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2012 si collocherebbe intorno a 3,4 miliardi di euro) appare evidente che il regime pensionistico degli artisti e dei tecnici non è idoneo a assicurare un' equa corrispondenza tra contribuzione e prestazione. Del resto, a fronte delle 120 giornate lavorative necessarie ad integrare un anno di contribuzione la media si attesta intorno alle 36 giornate.

Tutto ciò determinerà, in mancanza di idonei interventi, un grandissimo numero di assicurati che pur avendone sopportato gli oneri contributivi, non beneficeranno mai del trattamento pensionistico.

Per altro verso si richiede con forza che l'enorme avanzo di gestione accumulato dall'ENPALS nel corso degli anni venga utilizzato per il settore dello spettacolo anche per finanziare il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati in luogo dei nuovi istituti previsti dell'art. 2 e 3 della L 92/2012 (fondi di solidarietà – ASPI) che introducendo nuovi oneri di finanziamento per le imprese, vanno ad incidere pesantemente in un settore già drammaticamente in crisi.

DOCUMENTO N.3

ADEGUAMENTO DELLE NORME DI SICUREZZA PER LO SPETTACOLO

A) SERVIZIO DI VIGILANZA OBBLIGATORIO

Il servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per le attività dello spettacolo dal vivo, così come individuate dal DM del Ministero dell'Interno 261/96 configura per le imprese e le istituzioni un adempimento, gravoso sotto il profilo economico e organizzativo ad oggi non rispondente agli obiettivi di sicurezza dell'utenza per il quale è stato voluto e prefigurato dal legislatore.

Negli anni le strutture di spettacolo, in ottemperanza ad una articolata e costantemente aggiornata normativa specifica, hanno raggiunto standard strutturali e funzionali di sicurezza elevati e diffusi, sono sottoposti ad una serie calendarizzata e puntuale di controlli e di adempimenti manutentivi e la cultura della sicurezza è divenuto un patrimonio diffuso e condiviso.

Le strutture sono già dotate di squadre antincendio private, ma adeguatamente formate e valutate, in fase di rilascio di attestazione, da parte dei competenti organi pubblici e, di converso, la cronaca di questi anni non registra episodi con pubblico in sala.

La tendenza della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è connotata dal profilo della semplificazione strettamente connessa con l'assunzione della responsabilità, chiara e cogente, del gestore.

A fronte di un quadro tecnico e normativo così improntato, il servizio di vigilanza attualmente si configura come un presidio, fisso e fisico - con criteri applicativi disomogenei sul territorio legati alla stessa disponibilità numerica delle forze disponibili e al numero delle strutture da controllare - legato al criterio della capienza autorizzata che non corrisponde alla reale presenza del pubblico in sala. Di converso rappresenta da sempre un onere rilevante e pesantemente incidente sulle economie delle imprese di spettacolo alle prese con una pesante congiuntura economica e comunque sempre parametrato al massimo cioè alla capienza autorizzata.

La legge 29/2001 ha previsto un parziale rimborso di tali costi con una dotazione che, se attesta la consapevolezza del dicastero vigilante, delle onerosità sull'economia di sistema, nel corso degli anni ha subito una costante riduzione a fronte dell'aumento delle istanze presentate e quindi con un graduale assottigliarsi del margine di rimborso, peraltro sempre parziale.

Le attività dello spettacolo ritengono pertanto che vi siano le condizioni, in primo luogo di sicurezza degli spettatori e delle stesse maestranze, per una revisione integrale del servizio di vigilanza da abolire a fronte delle misure oggi in essere nei locali di pubblico spettacolo sotto il profilo delle strutture, degli arredi e della stessa formazione del personale interno presente.

B) DECRETO C.D. BUTTAFUORI

Il DM 15 giugno 2012 G.U. n. 166 del 16.7.2012 è intervenuto sul DM 6 ottobre 2009 – il cosiddetto decreto buttafuori – prevedendo per le attività di musica popolare contemporanea – che:

- per gli spettacoli di musica popolare contemporanea le disposizioni in materia di impiego degli addetti ai servizi di controllo e relativi oneri formativi trovano applicazione solo al personale chiamato a svolgere unitariamente tutte le attività (controlli preliminari/controlli all'atto dell'accesso del pubblico/controlli all'interno locale) individuate dall'art. 5 del DM 6 ottobre 2009.
- I gestori dell'attività determinano, assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, il numero degli addetti, le misure per assicurare le già citate attività di controllo, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto all'albo con mansioni di supporto fermo restando comunque la previsione di un "addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e retro palco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone".

Ai concerti convergono migliaia di spettatori ma le problematiche, riconducibili all'ordine pubblico, non sono una prerogativa del settore che è veicolo di socialità, di cultura, di incontro, di scambio e di economia, diretta e indotta.

Preme ricordare inoltre che non un incidente derivante dall'ordine pubblico, è emerso dagli spettacoli, organizzati con cura ed attenzione per il pubblico, negli ultimi venti anni, davanti a decine di migliaia di

persone, che assistono al concerto in perfetta sicurezza e ottima accoglienza.

In tale attività, soprattutto per quanto concerne i grandi concerti, sono spesso centinaia gli addetti al controllo e all'accoglienza, ma solo una parte esigua di questi si occupa, in effetti, del controllo pubblico, altre maestranze, che potrebbero essere erroneamente individuate come addetti al controllo, sono in realtà adibite ai più svariati compiti: dallo strappo dei biglietti, al controllo delle uscite di sicurezza, all'accoglienza del pubblico, al controllo di aree dove il pubblico nemmeno accede.

Inoltre sotto il profilo organizzativo le aziende del settore sono impossibilitate a trovare in molti casi, nei concerti estivi, centinaia di addetti formati; trattandosi di studenti, laureandi, giovani di ogni genere che si avvicinano ai concerti per un lavoro estemporaneo e che mai più nella loro vita avranno modo di replicare.

La prima fase attuativa del provvedimento, che finora ha coinciso con il periodo estivo, particolarmente significativo e decisivo di iniziative per le attività rappresentate da Assomusica, ha segnalato serie difficoltà applicative nella gestione degli eventi.

Si rileva che le modifiche apportate al DM 6 ottobre 2009 – che dopo gli interventi modificativi intervenuti applicava l'obbligo di impiego di personale formato in maniera indistinta e generalizzata solo a questo settore – attribuiscono al gestore l'onere, amplificandone la responsabilità sotto i profili penale, civile e amministrativo, non solo di definire le misure ma di quantificare il numero degli addetti.

L'assenza di parametri di riferimento, tranne la previsione di un addetto in corrispondenza di specifici punti della struttura, pregiudica seriamente l'attività di valutazione delle misure e di determinazione delle stesse da parte del gestore/organizzatore anche in relazione alla estrema disomogeneità valutativa connessa alla riconosciuta autonomia degli organi di controllo.

Appare evidente la necessità di un chiarimento interpretativo che sappia dare risposte all'esigenza di un quadro regolamentare organico in materia che, sulla base di criteri valutativi e livelli prescrittivi analoghi e omogenei, senza inficiare la ratio della norma, alla luce degli standard di sicurezza e professionalità raggiunti, corregga l'impronta generalista delle norme contenendone la complessità attraverso parametri quantitativi che delimitino:

- l'area di responsabilità dell'organizzatore
- l'onerosità e complessità dei meccanismi di controllo e delle conseguenti misure
- l'autonomia valutativa degli organi di controllo alla luce della disomogeneità riscontrata

Assomusica, l'associazione Italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di musica dal vivo nella fase di definizione del provvedimento, ha argomentato e presentato delle proposte tecniche su cui chiedere di riaprire una fase interlocutoria proprio alla luce della prima esperienza applicativa del nuovo provvedimento, ed in specie:

- fino a 30 unità di controllo, 1 responsabile formato;

- da 30 a 50 unità di controllo, 2 responsabili formati;
- da 50 a 100 unità di controllo, il 4% arrotondato per eccesso;
- da 100 a 300 unità di controllo, il 3% arrotondato per eccesso;
- oltre le 300 unità di controllo, il 2% arrotondato per eccesso.

Sarà inoltre, obbligatorio, da parte dell'Organizzatore, comunicare alla Prefettura di riferimento, per ogni manifestazione, il numero di addetti e il nominativo di ogni Responsabile.

C) ABOLIZIONE COMMISSIONE PROVINCIALE DI VIGILANZA

L'Art. 12 comma 20 del decreto legge 6.7.2012 n. 95, convertito dalla legge 7.8.2012 n. 135, prevede la soppressione, a decorrere dalla data di scadenza, degli organismi collegiali operanti presso le Pubbliche Amministrazioni in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

La stessa norma trasferisce le competenze degli organismi soppressi ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Tra questi organismi sono annoverate anche le Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

In merito l'AGIS rileva che:

→ la disposizione indicata, che coinvolge un consistente numero di organismi costituiti sia presso gli Uffici centrali che periferici, pone problemi interpretativi complessi, che riguardano, oltre l'esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, l'ambito di applicazione soggettivo della norma e l'individuazione degli uffici destinatari delle competenze e le modalità del loro esercizio, in sostituzione di un organismo che, pur esprimendosi in solido, è costituito da una pluralità di membri, ognuno

rappresentante una specifica professionalità, ulteriormente integrabili, se del caso, da altri esperti di settore;

→ in considerazione della pluralità di competenze tecniche specialistiche motivatamente previste all'interno di tali organismi appare quanto mai necessario capire come e con quali meccanismi partecipativi i compiti, normativamente assegnati, saranno esplicati con pari efficacia giuridica e analoga sostanziale affidabilità.

L'AGIS altresì sottolinea:

→ il ruolo essenziale svolto dalle Commissioni Provinciali sul territorio su strutture complesse per capienza ed attrezzature impiegate;

→ l'apporto di professionalità ed esperienza rigorosa e comprovata espressa dalle attività rappresentante da sempre presenti nelle Commissioni di Vigilanza;

D) ABOLIZIONE DELL'OBBLIGO DEL PATENTINO PER GLI OPERATORI CINEMATOGRAFICI La trasformazione in atto nelle sale cinematografiche con il passaggio al sistema digitale, sta comportando l'abbandono della pellicola cinematografica e del relativo apparato di proiezione meccanica, a favore di un nuovo sistema tecnologicamente più avanzato e sicuro.

Infatti ciò consentirà l'avvio della proiezione cinematografica non più necessariamente dalla cabina di proiezione ma da un punto qualsiasi della struttura con il conseguente venir meno della specificità tecnica legata alla gestione di una macchina di proiezione e dei materiali ad esso collegati.

Alla luce delle considerazioni esposte si prospetta pertanto l'esigenza di una attualizzazione della normativa vigente con l'abolizione dell'accertamento della capacità tecnica dell'operatore di cabina da effettuarsi dalla Commissione di Vigilanza (art. 141 TUPLS) (cd. patentino degli operatori).

E) SOSTITUZIONE DISPOSITIVI PER L'APERTURA DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE D'ESODO

Il 18 febbraio 2013 è scaduto il termine ultimo, di cui al DM 6.12.2011, per la sostituzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie d'esodo non marcate CE.

I livelli e gli elevati standard di sicurezza raggiunti dalla sale di spettacolo, unitamente alla pesante crisi economica che grava sull'economia di sistema dello spettacolo nel nostro Paese, ci inducono a prospettare di voler considerare la possibilità di un provvedimento di proroga dell'obbligo di sostituzione.

Il provvedimento richiesto poggia anche sulla considerazione che, in più di un caso, la sostituzione dei cd. maniglioni incide sulla stessa certificazione REI della porta su cui è installata pregiudicandola. Peraltro non si è a richiedere un provvedimento generalizzato di proroga ma una possibilità rapportata e parametrata alle distinte tipologie di attività.

Disposizioni per gli organi societari delle istituzioni culturali

A) Numero componenti organi societari delle istituzioni culturali

L'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con legge 30 luglio 2010 n.122 dispone che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedano all'adeguamento dei rispettivi statuti onde ridurre al numero massimo di cinque i componenti gli organi di amministrazione ed atre quello del collegio dei revisori, la norma, che investe anche le istituzioni dello spettacolo va inquadrata nel contesto della forte diminuzione delle risorse a livello nazionale – con la riduzione del fondo unico per lo spettacolo- ed a livello territoriale per i tagli ai trasferimenti alle regioni ed agli enti locali.

Si è più volte affermata dai pubblici poteri la necessità che, per parzialmente ovviare alla carenza di risorse occorre incentivare in ogni modo l'intervento dei privati nel settore. La norma in questione lo esclude, per il futuro, ed ha altresì comportato il riesame di situazioni esistenti, con uscita di soggetti privati e dei loro apporti alla gestione dell'istituzione di spettacolo.

Per ovviare a tale situazione **emerge la necessità di è aumentato fino a nove il numero dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi pubblici con personalità di diritto privato che operano nel settore culturale purchè i nuovi**

ingressi siano in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano finanziariamente a sostegno dell'istituzione”

Questa soluzione sarebbe a costo zero per la finanza pubblica in quanto tesa a definire maggiore presenza di soggetti privati , contestualmente acquisendo maggiori risorse dagli stessi per il migliore funzionamento dell'istituzione culturale

B) Compensi ai componenti gli organi societari delle istituzioni culturali

L'attuale comma 2 dell'art. 6 del D.L n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010 ha previsto la gratuità della partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonchè della titolarità di organi dei predetti, con la sola previsione di un rimborso spese.

Si prevede la non applicabilità di tale norma”comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali”.

Tale disposizione ha pesantemente investito la gestione di oltre 100 Istituzioni culturali dello spettacolo che usufruiscono continuativamente del sostegno dello Stato attraverso il Fondo Unico dello Spettacolo che la legge 12 novembre 2011, n.133 aveva stabilizzato in 411 milioni di euro per il triennio 2012/2014, ridotti a 390 milioni per l'esercizio corrente

E' questa la condizione strutturale per cui la norma, il cui impatto finanziario è valutabile in 3 milioni di euro, **sarà in effetti a costo zero per lo Stato**, in quanto, ridotto lo stanziamento del FUS e quindi l'investimento dello Stato, e divenuti costanti i tagli dei contributi territoriali, il maggior onere per le istituzioni culturali dello spettacolo è totalmente assorbito dalle economie di gestione delle singole istituzioni.

Le modalità applicative di quanto disposto dal legislatore all'art. 6 del DL 78/2010, hanno provocato una sostanziale diseguaglianza all'interno delle Istituzioni culturali. Da una parte vi sono istituzioni - quali quelle presenti in un elenco specifico a cui la norma rimanda, oppure gli Enti lirico-sinfonici, nei quali la figura del Sovrintendente è sia vertice operativo che amministratore – cui è concesso retribuire i propri amministratori. Tutte le altre, invece, incontrano l'ostacolo della rigida normativa introdotta, che va peraltro a confliggere spesso con contratti di lavoro in essere e che comunque non tiene in considerazione i compiti squisitamente operativi che queste figure di amministratore apicale svolgono nella realtà dei fatti.

Tale disparità di trattamento, dovuta alla norma di legge o a Statuti di tutte quelle istituzioni che prevedono per i Presidenti e gli altri amministratori apicali compiti esclusivamente onorifici, ha generato in ogni caso evidenti problemi di gestione e di continuità amministrativa, alterando il rapporto tra peso delle responsabilità assunte e insussistenza delle relative retribuzioni.

Si susseguono pareri legali per i quali la natura dei contenziosi derivanti dall'applicazione delle norme che ha posto fine all'erogazione di indennità o compensi nei termini indicati e dal contestuale avvio delle procedure di recupero di quanto eventualmente erogato in eccesso nelle brevi more dell'applicazione effettiva (determinate da precise comunicazioni scritte del Ministero vigilante, poi revocate), potrebbe facilmente condurre a cause di fronte al Giudice del Lavoro, il cui esito potrebbe facilmente pendere verso il ricorrente, con notevole danno emergente per le istituzioni e consistente aggravio dei costi.

Ciò sta portando notevoli difficoltà operative degli enti interessati, e complicità nel rapporto con il Ministero dei beni e delle Attività culturali ed altri organi dello Stato che accrescono la gravità della situazione gestionale delle istituzioni, anch'essa fortemente colpita dal contesto congiunturale, in termini tali che rischiano di pregiudicarne la funzione e l'attività assolute per la realizzazione di diritti soggettivi sanciti dal titolo 1° della Costituzione della Repubblica

Per ovviare alla situazione sopra esposta è sufficiente precisare che con il termine "indicati" di cui al secondo comma del richiamato art.6 sono da intendersi anche tutti gli enti e le istituzioni dello spettacolo titolari o beneficiari dei contributi dal Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla tabella C della legge di stabilità e di bilancio

DOCUMENTO N.5

INSERIMENTO CATEGORIA TEATRI STABILI PUBBLICI IN ELENCO ISTAT

La G.U. n 227 del 28 settembre 2012 ha pubblicato l'elenco annuale, predisposto dall'ISTAT, dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. In tale elenco risultano anche i *“Teatri stabili ad iniziativa pubblica”* con un inserimento che si reputa improprio per le argomentazioni d'ordine giuridico/sostanziale riportate:

Quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, L. 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria per il 2005), al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea, è stato predisposto un elenco (Allegato 1 alla legge stessa) delle *“amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato”* dello Stato, la cui spesa complessiva non avrebbe potuto superare il limite del 2% delle corrispondenti previsioni dell'anno precedente.

Secondo la stessa disposizione di legge, tale elenco avrebbe dovuto essere aggiornato per gli anni successivi dall'Istituto Nazionale di Statistica “ISTAT”.

Anche la legge di contabilità e finanza pubblica per il 2010 (L. 31 dicembre 2009 n. 196) ha previsto che l'ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre opera la ricognizione delle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 3), per tali intendendosi *“...a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011,.... e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamento dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”* (art. 1, comma 2).

Il Regolamento comunitario applicato dall'ISTAT (n. 2223/96) è quello che ha approvato il c.d. sistema europeo dei conti, definito anche SEC 95, che formula i criteri per l'individuazione dei soggetti che fanno parte del settore *“amministrazioni pubbliche (Settore S13)”*:

- a) gli organismi pubblici, che gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
- b) le istituzioni senza scopo di lucro che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono controllate e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbliche;
- c) gli enti di previdenza.

Si sottolinea che nel sito dell'ISTAT la pagina intitolata *“Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche”* recita:

“La distinzione tra produttori di beni e servizi destinabili alla vendita e produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita si basa sul fatto che i prezzi applicati siano o non siano economicamente significativi. Il prezzo economicamente significativo è applicato sulla base del ‘criterio del 50%’ ossia verificando se le vendite o ricavi per prestazioni di servizi da soggetti coprano una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Nell'ammontare delle vendite o dei ricavi per prestazioni sono compresi i contributi ai prodotti che incidono sul prezzo di mercato praticato e che sono legati al volume o al valore della produzione, mentre sono esclusi i trasferimenti a copertura di un disavanzo globale o che coprano i costi indipendentemente dal volume della produzione”.

Il SEC 95 stabilisce, dunque, precisi criteri per operare la distinzione fra produttori di beni o servizi destinabili alla vendita e produttori di beni o servizi non destinabili alla vendita al fine di definire le unità appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.

*** **

Alla luce delle notazioni di profilo giuridico riportate in premessa, si fa presente, in ordine alla natura giuridico-economica dei teatri stabili pubblici, che:

- o I teatri stabili pubblici sono Istituzioni di diritto privato (fondazioni o associazioni) che svolgono attività commerciale

(anche dal punto di vista fiscale – ires) in assenza di scopo di lucro.

- o L'attività di produzione, ospitalità, ricerca, promozione, diffusione di prodotti culturali (spettacoli di prosa) è inserita in un **contesto di mercato** altamente concorrenziale.
- o Sono definiti “pubblici” non perché Pubbliche Amministrazioni ma perché svolgono attività di interesse pubblico che trovano riscontro nei **parametri**, nei **requisiti** e negli **obiettivi produttivi** legati all'attività culturale svolta, in base ai quali il Ministero assegna il proprio contributo (cfr D.M. 12.11.2007):
 - favorire la qualità artistica e il rinnovamento offerta teatrale; consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura teatrale; favorire il riequilibrio territoriale fra Regioni e province autonome con interventi perequativi; promuovere nella produzione teatrale la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e stili; agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio italiano e europeo; promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico; ampliare le potenzialità del mercato teatrale; sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo; promuovere l'interdisciplinarietà e la multimedialità; sostenere la diffusione internazionale del teatro italiano.
- o Per ottenere il **contributo (non il trasferimento ministeriale)** i teatri stabili presentano domanda di finanziamento con indicazione dettagliata dell'attività programmata. Per l'erogazione del saldo del contributo il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si riserva di controllare a consuntivo i **livelli economici e produttivi di attività svolta** e la **qualità complessiva del programma** realizzato, rispettando la totale autonomia delle scelte di programmazione e produzione dei teatri.
I teatri indicano inoltre a consuntivo le risorse proprie utilizzate e la percentuale di finanziamento da privati attribuendo a questo **rapporto virtuoso** il carattere di obiettivo primario che fa capo

alla responsabilità gestionale dei teatri (botteghino, sponsor, altri contributi, ricavi per servizi).

- o Per il raggiungimento di questi obiettivi di servizio al Pubblico e di mercato i teatri sostengono necessariamente queste spese/investimenti: spese di funzionamento, spese pubblicitarie, spese per mostre e convegni, spese per scritture artistiche. Dette **spese** sono assolutamente **strumentali** all'attività commerciale e di vendita e **non possono quindi ricondursi al criterio dei consumi intermedi**. L'artificiosa riduzione, al di là del saggio contenimento costantemente operato, è in contrasto con il carattere di ente di produzione e di vendita e compromette l'attività produttiva e le voci di entrata ad essa correlate (pubblico, sponsor, partnership con soggetti terzi). **Dette spese non sono peraltro rilevanti ai fini del contributo ministeriale che è invece correlato al volume della produzione.**
- o Diversamente da altre amministrazioni anche pubbliche le sponsorizzazioni sono da intendersi in entrata e comportano investimenti in comunicazione. *(questa frase l'ho spostata)*
- o **Il pareggio di bilancio** è un obbligo statutario: i Membri non hanno obbligo di ripiano in caso di disavanzi e eventuali perdite devono essere coperte entro il biennio, secondo i termini del codice civile.
- o **La normativa comunitaria, pienamente recepita dalla normativa nazionale e conseguentemente applicata nei criteri di definizione delle unità a cura dell'ISTAT, definisce i criteri di classificazione delle amministrazioni pubbliche. Detti criteri non sono compatibili con l'inserimento dei teatri stabili pubblici nell'elenco edito dall'ISTAT, considerati i livelli di vendita e di ricavi realizzati, nonché l'assenza di controllo così come definita dal Legislatore Europeo e tipica della Pubblica Amministrazione (cfr Manuale SEC 95 – estratto allegato).** Con riferimento a quanto sopra l'esclusione dall'elenco ISTAT è già stata oggetto di pronunciamento in sede di ricorsi giudiziari per soggetti analoghi.

- o L'esame delle normative che disciplinano l'attività dei teatri stabili attesta che in alcun modo la amministrazione pubblica centrale e locale esercita su di essi quel controllo, nell'accezione comunitaria della nozione, che si traduce nel potere di determinare la politica generale e i programmi del teatro:
 - a) In tal senso rileva quanto espressamente previsto dagli Statuti di ciascun singolo Teatro, ove si evince agevolmente che al Direttore, scelto tra persone, estranee agli organi interni, altamente qualificate per l'esperienza nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale – compete, in autonomia, la predisposizione dei programmi di attività artistica (e i bilanci) da sottoporre per approvazione al CdA.
 - b) Il D.M. 29 novembre 1990 del Ministro per il turismo e lo spettacolo (c.d. decreto Tognoli), che all'art. 1, nel disporre che gli enti e le associazioni teatrali stabili di produzione ad iniziativa pubblica avrebbero dovuto dotarsi di statuti omologhi, precisa espressamente “ferma restando l'autonomia gestionale-amministrativa e la potestà di autorganizzazione che agli Enti stessi è riservata nell'ambito dei fini istituzionali”.
 - c) Lo stesso Regolamento Ministeriale (DM 12.11.2007) che all'art. 8 – attività teatrale stabile - pone come requisito “l'autonomia e la comprovata qualificazione professionale della direzione, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso organismi sovvenzionati dallo Stato nel campo del teatro”.
- o A solo titolo esemplificativo il Piccolo Teatro, uno dei 17 teatri stabili, si attesta su una **percentuale vendite/costi di produzione intorno al 65% (capacità di vendita sul mercato)** quando la stessa normativa fissa nel limite del 50% il discrimine tra soggetti con capacità di vendita sul mercato e Pubbliche Amministrazioni.

In questo quadro di riferimento l'impropria inclusione dei teatri stabili ad iniziativa pubblica nell'elenco ISTAT, comporterebbe effetti devastanti e paradossali.

Sarebbero infatti negate le seguenti voci di investimento:

1. attività di **pubblicità**;
2. realizzazione di **mostre** (funzionali, statutariamente e strategicamente, alla divulgazione del teatro per un pubblico sempre più ampio: vale sottolineare che - ad esempio - metà del Pubblico del Piccolo Teatro ha meno di 26 anni);
3. organizzazione di **convegni**;
4. **sponsorizzazioni (voce impropria, in realtà i teatri sono destinatari di sponsorizzazioni)**;
5. affidamento di incarichi di **studi e consulenze** che l'asse portante dell'attività artistica e produttiva: le collaborazioni artistiche, come noto, non sono riconducibili a rapporti di dipendenza;
6. **missioni all'estero**;
7. realizzazione **dei programmi di sala, di manifesti e di qualsiasi documentazione a stampa** per la promozione e la vendita degli spettacoli;
8. attività di **formazione**;
9. applicare una **normativa del personale delle Pubbliche Amministrazioni assolutamente inconciliabile con l'attività produttiva e di palcoscenico** e di gestione della macchina produttiva del teatro;
10. una coercitiva riduzione dei cosiddetti "consumi intermedi".

La conclusione paradossale sarebbe la **chiusura dei teatri**, privati dei mezzi per produrre autofinanziamento o posti nella sostanziale impossibilità di perseguire le proprie finalità istituzionali.